

Regolamento sulla liquidazione parziale

della Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

Edizione gennaio 2023

Indice

I	Oggetto	3
II.	Liquidazione parziale di una cassa di previdenza	3
1.	Requisiti	3
2.	Data di riferimento	3
3.	Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo	4
4.	Ripartizione dei fondi liberi/imputazione del disavanzo	4
5.	Procedura	5
III.	Liquidazione parziale della fondazione	5
6.	Requisiti	5
7.	Data di riferimento	5
8.	Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo	6
9.	Ripartizione dei fondi liberi/imputazione del disavanzo	6
10.	Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti attuariali	7
11.	Procedura	7
IV.	Disposizioni finali	8
12.	Casi non disciplinati	8
13.	Entrata in vigore	8
	Allegato calcolo fondi liberi/disavanzo	8

I. Oggetto

Questo regolamento sulla liquidazione parziale si basa sugli artt. 53b e 53d LPP e sugli artt. 27g e 27h OPP 2. In esso sono fissati i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale della Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP (di seguito fondazione) e delle sue casse di previdenza.

II. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza

1. Requisiti

- 1.1 I requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatti se
 - 1.1.1 una riduzione del personale del datore di lavoro affiliato, dovuta a motivi economici, provoca l'uscita involontaria di un numero consistente di persone assicurate attive, oppure
 - 1.1.2 l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, cosa che provoca l'uscita involontaria di un numero consistente di persone assicurate attive, oppure
 - 1.1.3 il contratto di affiliazione viene sciolto totalmente o parzialmente (per le persone attive e/o per i beneficiari di rendita).
- 1.2 Ai sensi delle cifre 1.1.1 e 1.1.2 si ritiene "consistente" una riduzione del numero di persone assicurate attive avvenuta nell'arco di un anno quando comprende:
 - almeno 2 persone assicurate attive, se prima dell'inizio della riduzione del personale erano assicurate meno di 10 persone attive;
 - almeno 4 persone assicurate attive, se prima dell'inizio della riduzione del personale erano assicurate almeno 10 e non oltre 40 persone attive;
 - almeno il 10% delle persone assicurate attive in casse di previdenza con un minimo di 40 persone assicurate.

Se il piano del datore di lavoro per la riduzione del personale prevede un periodo superiore o inferiore a un anno, ha validità tale periodo.

2. Data di riferimento

- 2.1 Data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale
 - 2.1.1 La fattispecie della liquidazione parziale sussiste nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti della liquidazione parziale stessa. Si considera data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale:
 - per quanto concerne la riduzione "consistente" del personale (cifra 1.1.1) e la ristrutturazione (cifra 1.1.2) la data in cui gli organi di competenza hanno preso la decisione in merito alla fattispecie della liquidazione parziale, ad esempio la data della relativa riunione del consiglio di amministrazione.
 - in caso di scioglimento del contratto di affiliazione (cifra 1.1.3), la data di effetto dello scioglimento stesso.
 - 2.1.2 La data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale è determinante per stabilire i parametri di calcolo.
- 2.2 Data di chiusura del bilancio
 - 2.2.1 Come data di chiusura del bilancio per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2), è valido l'ultimo bilancio annuale che precede la liquidazione parziale, a meno che la data di riferimento della liquidazione parziale non coincida con la data di chiusura del bilancio.
 - 2.2.2 Il comitato di cassa, basandosi sulla relazione rilasciata dal perito in materia di previdenza professionale, in casi motivati può posticipare la data di chiusura del bilancio.
 - 2.2.3 Se le circostanze lasciano presupporre il verificarsi, entro i due anni successivi, di ulteriori eventi che potrebbero portare almeno a una liquidazione parziale, il comitato di cassa può valutare il tutto come un unico evento. Affinché questa valutazione unitaria possa aver luogo, il comitato di cassa, presentando una motivazione obiettiva e comprensibile in accordo con l'organo di gestione e il perito in materia di previdenza professionale, può decidere di posticipare fino a

Regolamento sulla liquidazione parziale

della Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

due anni la data di chiusura del bilancio. Le somme calcolate sulla base del piano di ripartizione figurano tuttavia nel conto annuale.

3. Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo

- 3.1 I fondi liberi o il disavanzo determinanti per la liquidazione parziale (massa della liquidazione parziale) sono calcolati secondo la procedura descritta nell'allegato.
- 3.2 Gli eventuali fondi liberi o disavanzi spettanti alla cassa di previdenza devono essere tenuti in considerazione in caso di liquidazione parziale della fondazione.
- 3.3 Ai sensi del regolamento dei costi applicabile alla data di riferimento della fattispecie della liquidazione parziale, gli oneri per la liquidazione parziale vengono dedotti complessivamente dalla massa della liquidazione parziale prima della ripartizione dei fondi liberi o dell'imputazione del disavanzo.
- 3.4 Nel caso di modifiche degli attivi e/o dei passivi pari almeno al 5% registrate tra la data di chiusura del bilancio e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da versare o il disavanzo da detrarre devono essere adattati di conseguenza.

4. Ripartizione dei fondi liberi/imputazione del disavanzo

- 4.1 Parametri di calcolo
La ripartizione dei fondi liberi o l'imputazione del disavanzo avviene in base ai contributi di risparmio ordinari accumulati da parte del datore di lavoro nella cassa di previdenza (interessi inclusi).
- 4.2 Cerchia delle persone interessate
 - 4.2.1 Qualora siano disponibili dei fondi liberi, per la ripartizione sono presi in considerazione i beneficiari di rendita appartenenti alla cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio e le persone assicurate attive. Se la data di chiusura del bilancio viene fissata dopo la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale, devono essere prese in considerazione anche le persone uscite dalla cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

- 4.2.2 In caso di disavanzo, per l'imputazione di esso sono prese in considerazione le persone assicurate attive appartenenti alla cassa di previdenza alla data di chiusura del bilancio come pure le persone che hanno lasciato la cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

- 4.2.3 Le persone soggette all'obbligo di assicurazione che sono state occupate presso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno, non sono prese in considerazione né in presenza di fondi liberi né in presenza di un disavanzo.

4.3 Diritto individuale e diritto collettivo

- 4.3.1 Se un gruppo composto da almeno 50 destinatari passa a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), il comitato di cassa decide se sulla loro quota di fondi liberi sussiste un diritto individuale o collettivo. Negli altri casi sussiste un diritto individuale ai fondi liberi per i destinatari che escono dalla cassa di previdenza se nel nuovo istituto di previdenza non è necessario effettuare un acquisto nei fondi liberi, nella riserva di fluttuazione o negli accantonamenti tecnici.
- 4.3.2 In caso di disavanzo le prestazioni d'uscita dei destinatari uscenti sono decurtate in proporzione all'ammontare del disavanzo. L'avere di vecchiaia secondo l'art.15 LPP non può essere ridotto a causa di un eventuale disavanzo. Se, in caso di disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio completa o non sufficientemente ridotta, la persona assicurata deve restituire l'importo versato in eccesso.
- 4.3.3 La quota di fondi liberi o di disavanzo che, dopo la conclusione della fattispecie della liquidazione parziale, spetta alle persone che restano nella cassa di previdenza rimane nella cassa di previdenza stessa senza essere distribuita individualmente. Un diritto individuale sussiste solo se nella cassa di previdenza rimangono esclusivamente i beneficiari di rendita.

5. Procedura

- 5.1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al comitato di cassa e all'organo di gestione tutte quelle circostanze che potrebbero provocare la liquidazione parziale di una cassa di previdenza (ad esempio, la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda) e comunicare tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della liquidazione parziale.
- 5.2 Se il comitato di cassa constata l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale, esso delibera l'esecuzione della liquidazione parziale. Nel quadro delle disposizioni di legge e del presente regolamento, esso stabilisce il momento esatto per la liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione oppure il disavanzo e la relativa imputazione.
- 5.3 Tramite il comitato di cassa, l'organo di gestione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di avviare la liquidazione parziale, indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, il piano di ripartizione oppure l'imputazione del disavanzo, il diritto di consultare gli atti e la possibilità di opposizione.
- 5.4 Le persone coinvolte hanno il diritto di consultare gli atti presso la sede della fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'informazione e di presentare, entro lo stesso termine, opposizione scritta contro la decisione del comitato di cassa. In caso di opposizione, entro una scadenza adeguata, il consiglio di fondazione deve presentare la propria decisione su opposizione. Questa e la relativa motivazione devono essere comunicate all'opponente in forma scritta.
- 5.5 Se l'opposizione non è stata risolta tramite accordo, l'organo di gestione fissa per gli opposenti un termine di 30 giorni entro il quale l'autorità di vigilanza deve verificare e decidere circa i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione.
- 5.6 In assenza di opposizione o qualora questa sia stata risolta tramite accordo o con una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquisisce valore di legge e viene attuato. Come previsto dall'art. 74 LPP, è possibile presentare un ricorso contro la

decisione dell'autorità di vigilanza presso il Tribunale amministrativo federale entro una scadenza di 30 giorni. Il ricorso ha solo effetto sospensivo se il presidente della Corte di competenza del Tribunale amministrativo federale o se il giudice dell'istruzione decide così d'ufficio oppure su richiesta del ricorrente. Se il ricorso non ha effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto a favore o a sfavore del ricorrente.

- 5.7 La fondazione corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive a decorrere dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, non prima del 31° giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento e gli importi sono stati resi noti. Il tasso d'interesse corrisponde all'attuale tasso d'interesse minimo LPP.

III. Liquidazione parziale della fondazione

6. Requisiti

- 6.1 I requisiti per una liquidazione parziale della fondazione sono soddisfatti se a livello della cassa di previdenza sussiste la fattispecie della liquidazione parziale e almeno il 10% delle persone assicurate attive abbandonano la fondazione, con il conseguente trasferimento di almeno il 10% degli averi di vecchiaia.
- 6.2 La procedura di liquidazione parziale viene innanzitutto eseguita a livello di fondazione e successivamente a livello di cassa di previdenza.

7. Data di riferimento

- 7.1 La data di riferimento per la liquidazione parziale è l'ultima data di chiusura del bilancio antecedente l'inizio dell'anno civile in cui sono stati soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale.
- 7.2 Tale data di riferimento si applica anche per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti attuariali.

8. Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo

- 8.1 I principi per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo vengono esaminati dall'ufficio di revisione, alla data determinante per il bilancio commerciale redatto in base alle norme SWISS GAAP FER 26 come pure della relazione attuariale alla stessa data stilata da un perito in materia di previdenza professionale.
- 8.2 I fondi liberi o il disavanzo delle casse di previdenza determinanti per la liquidazione parziale (massa della liquidazione parziale) sono calcolati secondo la procedura descritta nell'allegato.
- 8.3 Le riserve di fluttuazione e gli accantonamenti attuariali sono conformi al Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.
- 8.4 Ai sensi del regolamento dei costi applicabile alla data di riferimento della fattispecie della liquidazione parziale, gli oneri per la liquidazione parziale vengono dedotti complessivamente dalla massa della liquidazione parziale prima della ripartizione dei fondi liberi o dell'imputazione del disavanzo.

9. Ripartizione dei fondi liberi/imputazione del disavanzo

- 9.1 Parametri di calcolo
La ripartizione dei fondi liberi oppure l'imputazione del disavanzo avviene proporzionalmente e in funzione dei capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza del pool d'investimento delle rendite disponibili presso la fondazione.
- 9.2 Cerchia delle persone interessate
 - 9.2.1 Qualora siano disponibili dei fondi liberi, per la ripartizione sono presi in considerazione i beneficiari di rendita appartenenti alla fondazione e le persone assicurate attive degli istituti di previdenza alla data di chiusura del bilancio come pure le persone degli istituti di previdenza che hanno lasciato la cassa di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio. A tale proposito viene tenuto debito conto del contributo versato dalle persone assicurate attive e dai beneficiari di rendita per la costituzione dei fondi liberi.

9.2.2 In caso di disavanzo, per l'imputazione di esso sono prese in considerazione le persone assicurate attive appartenenti alla fondazione alla data di chiusura del bilancio come pure le persone degli istituti di previdenza che hanno lasciato la fondazione nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio.

9.2.3 Le persone soggette all'obbligo di assicurazione che sono state occupate presso il datore di lavoro per un periodo di tempo inferiore a un anno non sono prese in considerazione né in presenza di fondi liberi né in presenza di un disavanzo.

9.3 Diritto collettivo

- 9.3.1 Se è soddisfatta la fattispecie della liquidazione parziale di cui alla cifra 6.1, per i destinatari uscenti che passano in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva) sussiste un diritto collettivo ai fondi liberi.
- 9.3.2 In caso di disavanzo le prestazioni d'uscita dei destinatari uscenti sono decurtate in proporzione all'ammontare del disavanzo. L'aver di vecchiaia secondo l'art.15 LPP non può essere ridotto a causa di un eventuale disavanzo. Se, in caso di disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio completa o non sufficientemente ridotta, la persona assicurata deve restituire l'importo versato in eccesso.
- 9.3.3 La quota di fondi liberi o di disavanzo che, dopo la conclusione della fattispecie della liquidazione parziale, spetta alle persone che restano nella fondazione rimane nella fondazione stessa senza essere distribuita individualmente. Un diritto individuale sussiste solo quando nella fondazione rimangono esclusivamente i beneficiari di rendita.

Regolamento sulla liquidazione parziale

della Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

10. Diritto collettivo alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti attuariali

10.1 In caso d'uscita collettiva oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi sussiste inoltre un diritto collettivo proporzionale alle riserve di fluttuazione e – se e nella misura in cui i relativi rischi vengono trasferiti al nuovo istituto – anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti attuariali.

10.2 Il diritto proporzionale alle riserve di fluttuazione e alle riserve tecniche dipende da quanto stabilito dal perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Il diritto alle riserve di fluttuazione spettante alle persone che prendono parte all'uscita collettiva è stabilito in base ai valori indicati nel bilancio commerciale determinante e corrisponde al loro diritto proporzionale al capitale di previdenza delle persone assicurate attive e a quello dei beneficiari di rendita.

Non sussiste alcun diritto oppure sussiste solo un diritto limitato alle riserve di fluttuazione e alle riserve tecniche, se al momento dell'entrata i destinatari uscenti non hanno fatto acquisti o ne hanno fatti solo in forma ridotta nelle riserve tecniche e nelle riserve di fluttuazione.

10.3 Non sussiste alcun diritto collettivo alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione, se la liquidazione parziale è stata provocata dal gruppo che esce di propria iniziativa.

10.4 Se gli attivi e i passivi determinanti variano di oltre il 5% nel periodo che intercorre tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti attuariali, devono essere apportati i rispettivi adeguamenti.

10.5 Se dopo aver trasferito le riserve tecniche, le riserve di fluttuazione e i fondi liberi, la fondazione deve corrispondere prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità, queste devono esserle rimborsate in modo proporzionale oltre alle prestazioni di uscita individuali.

10.6 Nel contratto di trasferimento sono indicati il tipo e l'entità dei rischi da trasferire come pure la data di riferimento per il trasferimento (scadenza) e le eventuali modifiche di cui alla cifra 10.4.

11. Procedura

11.1 Se il consiglio di fondazione constata l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale, esso delibera l'attuazione della liquidazione parziale. Nel quadro delle disposizioni di legge e del presente regolamento, esso stabilisce il momento esatto per la liquidazione parziale, la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione oppure il disavanzo e la relativa imputazione.

11.2 Tramite il comitato di cassa, l'organo di gestione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di avviare la liquidazione parziale, indicando l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici e il piano di ripartizione o la ripartizione del disavanzo, il diritto di consultare gli atti e la possibilità di opposizione. Oltre a informare direttamente, il consiglio di fondazione può pubblicare ufficialmente le informazioni in questione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

11.3 Le persone interessate hanno il diritto di consultare gli atti presso la sede della fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'informazione e di presentare, entro lo stesso termine, opposizione scritta contro la decisione del consiglio di fondazione. In caso di opposizione, entro una scadenza adeguata, il consiglio di fondazione deve presentare la propria decisione su opposizione. Questa e la relativa motivazione devono essere comunicate all'opponente in forma scritta.

11.4 Se l'opposizione non è stata risolta tramite accordo, l'organo di gestione fissa per gli opposenti un termine di 30 giorni entro il quale l'autorità di vigilanza deve verificare e decidere circa i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione.

11.5 In assenza di opposizione o qualora questa sia stata risolta tramite accordo o con una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza, il piano di ripartizione acquisisce valore di legge e viene attuato. Come previsto dall'art. 74 LPP, è possibile presentare un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza presso il Tribunale amministrativo federale entro una scadenza di 30 giorni. Il ricorso ha solo effetto sospensivo se il presidente della Corte di competenza del Tribunale amministrativo federale

Regolamento sulla liquidazione parziale

della Baloise Perspectiva Fondazione collettiva LPP

o se il giudice dell'istruzione decide così d'ufficio oppure su richiesta del ricorrente. Se il ricorso non ha effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto a favore o a sfavore del ricorrente.

- 11.6 La fondazione corrisponde gli interessi sulle quote individuali e collettive a decorrere dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, non prima del 31° giorno dalla data in cui essa ha a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per il versamento e gli importi sono stati resi noti. Il tasso d'interesse corrisponde all'attuale tasso d'interesse minimo LPP.

Situazione iniziale

Il patrimonio della cassa di previdenza disponibile valutato secondo Swiss GAAP FER 26, incluso quello da attribuire alla cassa di previdenza per i propri beneficiari di rendita nel caso in cui, nell'ambito di una liquidazione parziale oppure a seguito dello scioglimento di un contratto di affiliazione, vengano trasferiti in un nuovo istituto di previdenza anche i beneficiari di rendita.

meno

i fondi regolamentari vincolati delle persone assicurate e, in caso di trasferimento di beneficiari di rendita, il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita stessi (ovvero l'avere di vecchiaia, l'avere di libero passaggio o il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita)

gli accantonamenti tecnici

le riserve di fluttuazione

le riserve vincolate del datore di lavoro destinate a uno scopo specifico e i valori patrimoniali secondo il bilancio commerciale (ad eccezione delle riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo ai sensi dell'art. 44b cpv. 2 OPP 2)

i passivi transitori e altri creditori nonché capitali terzi o debiti

IV. Disposizioni finali

12. Casi non disciplinati

I casi non disciplinati esplicitamente in questo regolamento vengono evasi dal consiglio di fondazione in caso di liquidazione parziale della fondazione e dal comitato di cassa in caso di liquidazione parziale delle casse di previdenza, applicando analogamente le disposizioni del presente regolamento.

meno

meno

meno

13. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce il regolamento precedente.

Allegato calcolo fondi liberi/ disavanzo

meno

Massa della liquidazione parziale

fondi liberi o disavanzo determinanti per la liquidazione parziale

In base a un rapporto stilato dall'ufficio di revisione e a un bilancio attuariale, vengono calcolati il patrimonio di previdenza (pp) disponibile determinante per la liquidazione parziale, il capitale di previdenza (cp) necessario dal punto di vista attuariale e i fondi liberi o il disavanzo risultanti alla data di chiusura del bilancio secondo il Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

Baloise Perspectiva
Fondazione collettiva LPP

c/o Baloise Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basilea
Tel. +41 58 285 85 85
servizioclientela@baloise.ch
www.baloise.ch